



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24961 102.11.2018 del 2 novembre 2018 / Pos. 10

Oggetto: Azione 3.4.1. del P.O. Fesr Sicilia 2014-2020. Assoggettabilità dell'intervento alla disciplina degli aiuti di Stato.

Assessorato regionale della attività
produttive

Dipartimento regionale delle attività
produttive (rif. nota 18 settembre 2018
prot. n. 51047)

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento rappresenta che l'azione 3.4.1 del P.O. FESR 2014/2020, concernente *“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”*, comprende le iniziative finalizzate ad orientare, specializzare e concentrare l'azione di internazionalizzazione regionale. Si tratta della costruzione di progetti integrati in cui Amministrazione regionale svolge un’azione di tipo servente, tesa a rafforzare la presenza del sistema produttivo delle PMI regionali su specifici mercati nazionali e internazionali e su determinati settori attraverso azioni coordinate che includono, tra l'altro, servizi di orientamento, partecipazione a manifestazioni fieristiche, cicli di seminari e workshop, azioni di visibilità su media/reti commerciali estere ed eventi di partenariato internazionali.

Ciò premesso, vien chiesto se *“la partecipazione alle fiere internazionali, nell'ambito dell'azione 3.4.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020, possa costituire aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del TFUE”*.

Specifica codesto Richiedente che l'Amministrazione acquisisce, in primarie fiere a carattere internazionale, uno spazio espositivo che viene utilizzato da imprese

selezionate mediante avviso pubblico; tali imprese beneficiano di una vetrina espositiva e di alcuni servizi logistici (segreteria, interpretariato), mentre provvedono a proprie spese al viaggio e soggiorno del personale aziendale, alla predisposizione del materiale pubblicitario nonché alla spedizione delle merci.

Al riguardo codesto Assessorato esprime perplessità circa la sussistenza, nell'intervento *de quo*, di tutti gli elementi che configurano l'aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, dubita degli *“effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati Membri”*, considerata *“la ridotta dimensione delle imprese che partecipano alle attività, di piccolissima dimensione e con fatturati estremamente limitati”*.

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata si rassegna quanto segue.

L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che *“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”*.

La disposizione sopra riportata sancisce un principio di carattere generale, secondo cui le misure di sostegno finanziario, concesso attraverso risorse pubbliche idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza, sono incompatibili con il mercato unico.

Gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono stati definiti dalla Commissione Europea nella Comunicazione 2016/C 262/01. In particolare essi sono: la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

I finanziamenti statali che soddisfano cumulativamente i predetti criteri

costituiscono aiuti di Stato e, in quanto vietati in via di principio dal trattato, sono soggetti a preventiva notifica alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato, ai fini dell'autorizzazione, previa valutazione della loro compatibilità con il mercato interno.

Si evidenzia altresì che i criteri, sopra declinati, della “*distorsione della concorrenza*” e “*dell'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri*”, sebbene siano spesso considerati congiuntamente nella valutazione degli aiuti di Stato in quanto strettamente connessi, configurano invero due elementi diversi e distinti, entrambi tuttavia necessari ai fini della configurabilità dell'aiuto di Stato.

Con riferimento all'elemento della distorsione della concorrenza, la Commissione, nella richiamata Comunicazione 2016/C 262/01, chiarisce che una misura concessa dallo Stato falsa o minaccia di falsare la concorrenza “*quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti. Dal punto di vista pratico, si riscontra di norma una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107, articolo 1, del trattato quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza*”.

Quanto all'elemento dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri, precisa altresì la medesima Commissione che “*L'importo relativamente ridotto dell'aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati. Una sovvenzione pubblica concessa a un'impresa che fornisce servizi solo a livello locale o regionale e non al di fuori del suo Stato d'origine può nondimeno incidere sugli scambi tra Stati membri se tali servizi possono essere forniti da imprese di altri Stati membri (anche mediante il diritto di stabilimento) e questa possibilità non è meramente ipotetica. Ad esempio, qualora uno Stato membro conceda una sovvenzione pubblica a un'impresa per la fornitura di servizi di trasporto, la fornitura di detti servizi può, in virtù della sovvenzione, risultare invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato di tale Stato membro ne risultano diminuite. Tale effetto può essere tuttavia meno probabile se l'attività economica è di dimensioni molto modeste.*”

come può risultare ad esempio da un fatturato molto basso”.

Secondo gli indirizzi della Commissione, l'incidenza sugli scambi tra Stati membri non può essere semplicemente ipotizzata o presunta, in quanto devono essere accertate, in base agli effetti prevedibili, le ragioni per cui la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Infatti, in diverse decisioni la Commissione ha ritenuto che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura in esame avesse un impatto prettamente locale e, di conseguenza, nessuna incidenza sugli scambi tra Stati membri. In questi casi la Commissione ha accertato, in particolare, che il beneficiario forniva beni o prestava servizi in una zona limitata di uno Stato membro ed era poco idoneo ad attrarre clienti da altri Stati membri, per cui non si poteva prevedere che la misura avrebbe avuto un'incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o stabilimento transfrontaliero.

Ciò detto, si fa presente altresì che, in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito che possono essere dispensate dalla procedura di previa notifica di cui al paragrafo 3 del medesimo art. 108.

Ed invero, con regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso che una di tali categorie è costituita dagli aiuti “de minimis”, ritenendo che gli aiuti concessi a un'impresa unica, qualora non superino un importo prestabilito in un determinato arco di tempo, non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non sono dunque soggetti alla procedura di previa notifica.

Con successivo regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013, la Commissione ha disciplinato l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, esentando dall'obbligo di notifica gli aiuti di modesta entità (importo complessivo di 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari) che non dovrebbero provocare significative distorsioni della concorrenza.

Il considerando 9 del predetto regolamento n. 1407/2013, per quanto qui rileva, prevede: “il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti

importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo".

In conformità al riportato considerando 9, il successivo art. 1, paragrafo 1, lett. d), prevede che sono esclusi dall'applicazione del regolamento n. 1407/2013 gli *"aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione"*.

Ciò premesso, passando ora a considerare la problematica sottoposta all'attenzione dello Scrivente, si osserva che configurabilità quale aiuto di Stato della partecipazione alle fiere internazionali, nell'ambito dell'azione 3.4.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020, è rimessa alla valutazione di codesta Amministrazione che deve accertare, nelle singole fattispecie concrete, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto e, in particolare, della distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri, in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione nella citata decisione 2016/C 262/01, sopra richiamati.

Peraltro, considerato che le imprese *"beneficiano di una vetrina espositiva, nonché di alcuni servizi logistici (segreteria, interpretariato)"*, non sembra che la partecipazione a tali fiere configuri un aiuto per attività connesse all'esportazione secondo la definizione di cui al riportato art. 1 art. 1, paragrafo 1, lett. d), del regolamento n. 1407/2013.

Per conseguenza, gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere internazionali rientrerebbero nel campo di applicazione del regolamento n. 1407/2013 e, come tali, possano essere concessi in *de minimis*; ciò, peraltro, troverebbe conferma nella declinazione dell'azione 3.4.1 *Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o*

settoriale del PO FESR Sicilia 2014-2020, laddove è espressamente previsto: *“Qualora il sostegno previsto dall’azione, dovesse configurarsi come aiuto di stato, lo stesso sarà concesso sulla base del Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.*

Si segnala, infine, che le agevolazioni correlate alla partecipazione di piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche internazionali all’estero sono concesse da altre Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Molise) sulla base del regime di aiuto previsto dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

Ai termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

VISTO

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993